



COMUNE DI TRENTO

PRG

PIANO REGOLATORE GENERALE

VARIANTE AL PRG

di

ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DEL PIANO DI RISCHIO AEROPORTUALE

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ALLEGATO N. 8

**Criteri di valutazione e limiti di accettabilità
per gli interventi da realizzare nelle zone di tutela aeronautica**

SERVIZIO URBANISTICA E AMBIENTE

**1a adozione: deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 15 luglio 2020
Approvazione: deliberazione della Giunta provinciale n. 1536 del 9 ottobre 2020**

**INTERVENTI DA REALIZZARE NELLE ZONE DI TUTELA AERONAUTICA
CRITERI DI VALUTAZIONE E LIMITI DI ACCETTABILITA'**

Piano di rischio vistato da ENAC 12/09/2019 protocollo 0105078-P
acquisito al protocollo n. 231638/2019 del Comune di Trento

Articolo 1. Campo di applicazione

1. Ogni intervento di trasformazione del territorio ricadente nelle zone di tutela aeronautica "A", "B" e "C" è soggetto a specifiche prescrizioni e limitazioni alla presenza umana e ad eventuali fattori di moltiplicazione dei rischi derivanti da un incidente.
2. Chi intenda realizzare tali interventi, alla richiesta o alla presentazione del titolo edilizio deve allegare alla documentazione tecnica le relative valutazioni e dichiarazioni d'impegno secondo quanto precisato al successivo articolo 2 delle presenti norme.
3. Sono soggette alle prescrizioni di cui al comma 1 anche le variazioni di destinazione d'uso dei terreni e degli edifici esistenti, quand'anche non comportino opere.

Articolo 2. Tipologia di intervento e prescrizioni

1. Con riferimento alla definizione degli interventi e dell'attività edilizia libera di cui al Titolo III, Capo II, della legge provinciale per il governo del territorio 2015, sono individuate, laddove necessarie, specifiche prescrizioni, secondo quanto riportato nella seguente tabella:

RIFERIMENTO			TIPOLOGIA DI INTERVENTO	PRESCRIZIONE
ARTICOLO	COMMA	LETTERA		
Art. 78 Attività edilizia libera	2	e	allacciamenti servizi all'utenza diretta	III
		f	depositi interrati di gas di petrolio di pertinenza di edifici	IV
		g	strutture mobili e attrezzature per manifestazioni	I÷II
		h	appostamenti di caccia	V
		k	strutture prefabbricate di carattere precario	I÷II
		m	tunnel temporanei stagionali	I÷II
		r	contenitori e distributori mobili per stoccaggio di carburanti	VI
		r bis	silos mangimi per allevamento in fabbricati agricoli o zootecnici	II
	3	k	opere facilmente removibili	I÷II
Art. 80 Interventi soggetti a permesso di costruire	1	a	nuova costruzione	I÷II
		a bis	interventi di restauro e risanamento conservativo	I÷II
		b	interventi di ristrutturazione edilizia	I÷II
		c	interventi di riqualificazione	I÷II
		d	ampliamento costruzioni esistenti	I÷II
		e	realizzazione fabbricati pertinenziali	I÷II
		g	realizzazione opere di urbanizzazione primaria e secondaria	II - III
		h	realizzazione di nuove strutture per impianti di telecomunicazione e radiodiffusione	II
Art. 85 Interventi soggetti a SCIA	1	b	varianti nel limite del 10% delle misure di progetto	I÷II
		c	mutamento destinazione d' uso e aumento unità immobiliari	I÷II
		d	realizzazione manufatti pertinenziali	I÷II
		e	parcheggi nel sottosuolo e nel piano terreno	II

		k	serre e tunnel permanenti	I÷II
		m	interventi soggetti a permesso di costruire con parere favorevole del rappresentante del comune	I÷II
	2	a	restauro e risanamento conservativo senza aumento di volume superficie utile lorda	I÷II
		b	ristrutturazione edilizia senza demolizioni e senza aumenti di volume e superficie utile lorda	I÷II
		c	interventi previsti dai piani attuativi già autorizzati ai fini della tutela del paesaggio	I÷II
		c bis	interventi soggetti a permesso di costruire con rilascio di AUT senza preventiva espressione dell'atto di assenso dal comune	I÷VI

2. Le prescrizioni di cui al precedente comma 1 sono applicate anche nel caso di opere soggette a conformità urbanistica ai sensi degli articoli 94 e 95 della legge provinciale per il governo del territorio 2015.

3. Eventuali interventi non riconducibili a nessuna delle tipologie di intervento riportate nella tabella di cui sopra, sono soggetti a tutte le prescrizioni, dalla I alla VI.

4. Le prescrizioni di cui alla tabella del precedente comma 1 prevedono quanto di seguito:

Prescrizione "I"

a) Nelle zone di tutela aeronautica "A", "B" e "C" è esclusa la realizzazione di strutture, attività e insediamenti ad elevato affollamento quali centri commerciali, congressuali, sportivi a forte concentrazione, scuole, ospedali, luoghi di culto e, in generale, obiettivi sensibili.

b) Nelle zone di tutela aeronautica "A" è esclusa la destinazione residenziale.

c) Nelle destinazioni urbanistiche indicate nel PRG quali B2 o B3 *"zone edificate di integrazione e completamento"*, la presente prescrizione si applica solo per interventi di tipo non residenziale o che comportano la variazione della destinazione d'uso da residenziale ad altra tipologia.

d) Per qualsiasi intervento, compresa la variazione di destinazione d'uso senza opere, al momento della richiesta o della presentazione del titolo edilizio deve essere presentata la valutazione di ammissibilità del carico antropico ai sensi del successivo articolo 3, comprensiva della relazione di calcolo di cui agli articoli 4 e 5.

e) Alla richiesta o alla presentazione del titolo edilizio deve essere allegata apposita dichiarazione di impegno¹ a porre in essere tutti gli opportuni provvedimenti affinché il carico antropico limite del lotto non venga mai superato, garantendo che su tutta la superficie dell'immobile (o eventualmente sulla parte soggetta al piano di rischio aeroportuale) -sia negli spazi interni che all'esterno- a qualsiasi titolo e in qualsiasi fascia oraria, non si intrattenga un numero di persone superiori a quelle previste nella relazione di calcolo di cui sopra.

Prescrizione "II"

a) Nelle zone di tutela aeronautica "A", "B" e "C" è esclusa la realizzazione delle attività riportate nel decreto legislativo n° 334 del 17 agosto 1999 "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", quali le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, depositi anche interrati di prodotti infiammabili (liquidi o gassosi) o comunque dannosi per l'ambiente, distributori carburanti, centrali di trasformazione elettrica non inserite in edifici o idonee cabine, centrali di riduzione della pressione del gas non protette da idonei manufatti e tutte le altre dotate di rischio potenziale paragonabile.

b) Per qualsiasi intervento, compresa la variazione di destinazione d'uso senza opere, al momento della richiesta o della presentazione del titolo edilizio deve essere presentata la valutazione di eventuali fattori di moltiplicazione dei rischi di cui all'articolo 7 delle presenti norme e altresì apposita dichiarazione di impegno² a non inserire successivamente alla sottoscrizione della stessa ulteriori fattori di rischio.

¹ La relativa modulistica sarà resa disponibile dagli uffici comunali competenti all'entrata in vigore della presente variante al PRG.

² Idem sopra.

Prescrizione “III”

- a) Non potranno essere realizzate linee elettriche aeree.

Prescrizione “IV”

- a) L'installazione di depositi interrati di gas di petrolio liquefatto di pertinenza di edifici è ammessa, a parziale deroga della prescrizione VI, con ricoprimento minimo di 1 metro misurato dal punto più alto del serbatoio interrato.

Prescrizione “V”

- a) Non è ammessa la realizzazione di appostamenti di caccia nelle zone di tutela aeronautica.

Prescrizione “VI”

- a) Non è ammesso lo stoccaggio di carburanti né entro né fuori terra.

Articolo 3. Valutazione di ammissibilità del carico antropico

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme si farà riferimento al termine **immobile** intendendo per tale quell'insieme di **edifici** e/o **lotti** (costituenti un insieme senza soluzione di continuità e che si intendono uniformi sia per destinazione urbanistica che per appartenenza a zone di tutela aeronautica) oggetto dell'intervento di trasformazione desiderato dal richiedente.
2. Il carico antropico, ossia il **numero massimo di persone (nmp)**, verrà ritenuto ammissibile qualora non superi il **carico antropico limite (cal)** dell'immobile. In termini simbolici la verifica si intenderà soddisfatta se

$$nmp \leq cal$$

3. Qualora la verifica non dovesse risultare soddisfatta ed il richiedente non possa intervenire utilmente sulle previsioni progettuali, si rende necessaria la redazione di uno studio dettagliato circa l'articolazione temporale del carico antropico. Tale studio, unitamente alla documentazione progettuale, al calcolo del numero massimo di persone e del carico antropico limite come dalle presenti norme e ad una descrizione puntuale dell'attività prevista, accompagna la richiesta di deroga che potrà essere sottoposta da parte del proponente all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) per approvazione. La deroga eventualmente concessa da ENAC potrà sostituire la valutazione di ammissibilità del carico antropico.

Articolo 4. Quantificazione del carico antropico

1. Con riferimento all'attività prevista, il richiedente provvederà a quantificare il **numero massimo di persone (nmp)** che prevede possano occupare contemporaneamente a qualsiasi titolo l'immobile di progetto.
2. In tale quantificazione non si dovrà tenere conto né della durata né degli orari nei quali si prevede avvenga la permanenza delle persone.

Articolo 5. Calcolo del carico antropico limite dell'immobile

1. Il **carico antropico limite dell'immobile (cal)** esprime il numero massimo di persone che possono essere presenti nell'immobile e si ottiene come indicato nel seguito:

$$cal = \sum_{i=1}^n cam.Z_i * sf_i$$

dove:

- n** è il **numero di lotti omogenei** per destinazione urbanistica e zone di tutela aeronautica d'appartenenza che compongono l'immobile, verranno enumerati quali lotti anche gli edifici esistenti e/o loro porzioni che concorrono a formare l'immobile oggetto di valutazione;
- cam.Zi** è il **carico antropico massimo** definito per ogni zona, espresso in persone al metro quadrato, che assume i valori riportati nell'articolo 6;
- sfi** è la **superficie fondiaria del lotto i** – esimo espressa in metri quadrati. Per gli edifici esistenti o porzioni di essi soggetti a modificazioni e/o variazione di destinazione d'uso, si assumerà quale superficie fondiaria **sf** la superficie utile netta (Sun)³ dell'edificio, o della porzione oggetto d'intervento, incrementata nella misura del 67%.

³ Superficie utile netta come definita dalla normativa urbanistica provinciale.

Laddove la superficie fondiaria complessiva (sfc), intesa come somma delle predette superfici, superasse il valore di 8100 metri quadrati:

$$sfc = \sum_{i=1}^n sf_i > 8100mq$$

si dovrà:

a) suddividere l'immobile complessivo oggetto dell'intervento di trasformazione desiderato dal richiedente in più immobili elementari individuati in planimetria da una maglia quadrata con lato pari a 90 metri o con dividenti di forma e dimensioni inferiori, purché la superficie fondiaria complessiva di ciascun immobile elementare così individuato risulti inferiore a 8100 metri quadrati ed omogenea per zona di tutela aeronautica d'appartenenza;

b) verificare la disuguaglianza $nmp \leq cal$ separatamente per ogni immobile elementare individuato.

Nel caso di immobili di progetto con superficie fondiaria complessiva inferiore o uguale a 8100 metri quadrati, pur ammettendo la quantificazione unitaria del carico antropico limite dell'immobile anche in presenza di superfici fondiarie appartenenti a zone di tutela diverse, si ammettono concentrazioni maggiori del medesimo unicamente nelle zone di minor tutela aeronautica. ⁴ Rimane inteso che nel caso in cui un immobile di progetto con $sfc \leq 8100$ metri quadrati comprendesse superfici fondiarie appartenenti alla zona di tutela aeronautica "A", nella medesima il numero massimo di persone previste dal progetto, oltre ad essere inferiore alla concentrazione massima di cui al parametro cam.A, può essere ammesso solo in modo discontinuo⁵.

Articolo 6. Carico antropico massimo di zona

1. Il **carico antropico massimo ammissibile (cam.Z)** espresso in persone al metro quadrato, per ciascuna delle zone di tutela aeronautica è il seguente:

ZONA DI TUTELA AERONAUTICA "A" – cam.A	
Per tutte le destinazioni urbanistiche diverse da F1 A	0,0150 [persone/mq]
Per la destinazione urbanistica F1 A	0,0130 [persone/mq]

ZONA DI TUTELA AERONAUTICA "B" – cam.B	
Per tutte le destinazioni urbanistiche	0,0300 [persone/mq]

ZONA DI TUTELA AERONAUTICA "C" – cam.C	
Per tutte le destinazioni urbanistiche diverse da D1b e D11	0,0375 [persone/mq]
Per le destinazioni urbanistiche D1b e D11	0,0350 [persone/mq]

Articolo 7. Valutazione di eventuali fattori di moltiplicazione dei rischi

1. Con riferimento all'attività prevista, il richiedente provvederà a valutare l'esistenza di eventuali fattori di moltiplicazione dei rischi derivanti da un incidente aereo.

2. Non potranno essere realizzate tutte le attività riportate nel decreto legislativo n° 334 del 17 agosto 1999, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, depositi anche interrati di prodotti infiammabili (liquidi o gassosi) o comunque dannosi per l'ambiente, distributori carburanti, centrali di trasformazione elettrica non inserite in edifici o idonee cabine, centrali di riduzione della pressione del gas non protette da idonei manufatti e tutte le altre dotate di rischio potenziale paragonabile.

4 A titolo esemplificativo, il numero massimo di persone previsto nel rispetto del carico antropico limite calcolato per un immobile con $sfc \leq 8100$ metri quadrati ricadente nelle zone di tutela aeronautica "B" e "C", potrà essere individuato con concentrazione più elevata nella zona "C" rispetto al parametro cam.C come definito all'articolo 6, ma non potrà mai prevedere concentrazioni più elevate del cam.B nella zona "B".

5 Il Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti approvato da ENAC prevede per i nuovi insediamenti nelle zone di tutela "A": *"E' da limitare al massimo il carico antropico. In tale zona non vanno quindi previste nuove edificazioni residenziali. Possono essere previste attività non residenziali, con indici di edificabilità bassi, che comportano la permanenza discontinua di un numero limitato di persone"*.

3. Qualora dalla valutazione dovesse emergere la presenza di eventuali fattori di amplificazione ed il richiedente non possa intervenire utilmente sulle previsioni progettuali, si rende necessaria la redazione di uno studio dettagliato. Tale studio, unitamente alla documentazione progettuale e ad una descrizione puntuale dell'attività prevista, accompagna la richiesta di deroga che potrà essere sottoposta da parte del proponente all'Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) per approvazione. La deroga eventualmente concessa da ENAC potrà sostituire la valutazione di eventuali fattori di moltiplicazione dei rischi.

Articolo 8. Ulteriori disposizioni

1. Qualora il carico antropico limite dell'immobile (cal) sia già superato dal carico antropico esistente, il nuovo intervento non potrà comportare ulteriori incrementi dello stesso.

2. Qualora l'immobile oggetto di intervento risulti in parte all'interno di zone aeronautiche ed in parte all'esterno, le verifiche sul carico antropico ammissibile dovranno essere effettuate unicamente sulle superfici ricadenti all'interno delle zone di tutela aeronautiche, mentre le parti di immobile esterne non sono soggette a limitazioni.